



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it**

**Approvato con Delibera di Consiglio n. 87
del 14 Marzo 2013.**

*(modificato con Delibera di Consiglio n. 378 del
06 ottobre 2021)*



IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

VISTO REGIO DECRETO n. 2248 del 25-11-1929, Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie, Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22-01-1930.

VISTO d.lg.lgt. 23-11-1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali (2). Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98. (La denominazione delle Commissioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, d.lgs. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli Nazionali)

VISTA LEGGE 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. (GU n.17 del 21-1-1976)

VISTA la LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990)

VISTA LEGGE 10 febbraio 1992, n. 152, Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. (GU n.45 del 24-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 40)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 -Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. (GU n.187 del 9-7-1981)

VISTO l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999 - Disposizioni in materia finanziaria e contabile. (GU n.151 del 30-6-1999)

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212)

VISTO il D.lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123)

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (GU n.198 del 26-8-2005)

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75)

VISTO il DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011)

VISTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012)

VISTO il Regolamento Generale del CONAF approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 21 Gennaio 2010;

VISTO il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'attività Contrattuale del CONAF approvato con delibera di Consiglio n. 4 del 21 Gennaio 2010;

RITENUTA l'opportunità di modificare le disposizioni regolamentari in ordine all'attuazione, organizzazione e gestione dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 5 del DPR 137 del 7 agosto 2012 da parte degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali riportate nel regolamento approvato con delibera CONAF del 14 marzo 2013;





Adotta Il seguente Regolamento.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale**, la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio**, l'organo di governo dell'Ordine nazionale;
- d) **Ordine**, l'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Federazione Regionale**, è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**, le funzioni del Consiglio nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**, i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Iunior e Forestali Iunior**, **Biotecnologi Agrari**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001;
- g) **«professione regolamentata»** si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) per **«professionista»** si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
- i) **Assemblea dei Presidenti**, l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;
- l) **Consulta delle Federazioni**, il coordinamento delle Federazioni Regionali;





- m) **Portale Istituzionale Conaf**, il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- n) **Bollettino Ufficiale Conaf, B.U.C.**, è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- o) **Polizza collettiva**, il contratto che assicura la Responsabilità Civile Professionale degli Iscritti agli Albi, stipulata dal CONAF, in nome e per conto di tutti i soggetti che sottoscrivono l'adesione;
- p) **Polizza individuale**, il contratto che assicura la Responsabilità Civile Professionale dell'Iscritto all'Albo, stipulata dall'Iscritto singolarmente o quale socio di società professionale o dalla società professionale istituita nelle forme stabilite dalla normativa vigente;
- q) **massimale**, il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo a disposizione di ogni Assicurato, riferito al singolo Assicurato o alla società professionale istituita nelle forme stabilite dalla normativa vigente;
- r) **premio assicurativo**, l'importo che il Contraente della polizza paga alla compagnia assicurativa (il CONAF per la Polizza Collettiva e il singolo Assicurato o la società professionale per la Polizza Individuale);
- s) **contributo assicurativo**, l'importo che ciascun iscritto tenuto all'obbligo ed aderisce versa direttamente al CONAF per la gestione della polizza collettiva.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo degli iscritti all'albo dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, in attuazione dell'art. 5, comma 1, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 3

Obbligo assicurativo

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR del 7 agosto 2012 n. 137 e dell'art. 3 dell'Ordinamento Professionale sono tenuti all'obbligo assicurativo i seguenti soggetti iscritti all'albo professionale:
 - a. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di libero professionista individuale o in forma associata





Ministero della Giustizia

- b. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di soci di società professionali stabilite dalle norme vigenti;
 - c. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai commi a) e b);
2. Le diverse forme di esercizio dell'attività professionale devono essere dichiarate dall'iscritto nel proprio stato giuridico professionale contenuto nel fascicolo dell'Albo depositato presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art. 4

Caratteristiche dell'idoneità della polizza assicurativa

1. Ai fini della definizione dell'idoneità della polizza assicurativa che ogni iscritto deve contrarre per l'esercizio dell'attività professionale, si stabiliscono i seguenti criteri:
 - a. abbia come attività assicurata quella prevista e disciplinata dall'Ordinamento Professionale vigente;
 - b. preveda la copertura di tutti i danni provocati ai terzi/clienti/consumatori nell'esercizio dell'attività professionale ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale;
 - c. abbia massimale di copertura per ogni sinistro per anno, secondo la tabella A;
 - d. si basi su valore e tipologie delle prestazioni professionali che identificano il rischio dell'assicurato, secondo la tabella B;
 - e. preveda che la copertura sia valida con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i professionisti che cessino l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
2. Le caratteristiche tipo dello schema polizza professionale sono riportate nell'allegato "C".
3. Con apposita delibera del CONAF possono essere apportate modifiche o variazioni per ottemperare ad innovazioni normative o innovazioni professionali.

Art. 5

Responsabilità e vigilanza

1. L'iscritto all'Albo dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali è ritenuto personalmente responsabile dell'inadempienza all'obbligo assicurativo e della verifica dell'idoneità della polizza assicurativa individuale secondo quanto previsto dall'art. 4.





2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale cura l'osservanza dell'obbligo assicurativo.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 137 /2012, in caso di inadempienza rispetto all'obbligo assicurativo, l'iscritto è sottoposto a procedimento disciplinare.

Articolo 6

Procedure e forme assicurative

1. Le forme assicurative per ottemperare all'obbligo assicurativo previsto dall'art. 5 del DPR del 7 agosto 2012, n. 137 sono le seguenti:
 - a) adesione ad una polizza assicurativa collettiva;
 - b) adesione a polizze assicurative sulla base di convenzioni con società assicuratrici;
 - c) adesione a una polizza assicurativa individuale.
2. Il CONAF in attuazione dell'art. 5 comma 1 del DPR del 7 agosto 2012, n. 137, ha la facoltà di provvedere a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività professionale degli Iscritti all'Albo nel rispetto dello schema di polizza prevista dall'art. 4
3. Nell'ipotesi di ricorso alla polizza collettiva il CONAF deve:
 - a) scegliere l'impresa assicuratrice con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia;
 - b) stabilire un contributo annuo da porre a carico degli iscritti aventi l'obbligo assicurativo;
 - c) prevedere un'apposita posta di bilancio di previsione;
 - d) prevedere un sistema informatico coerente interoperabile con l'Albo unico nazionale per la gestione della polizza collettiva;
 - e) prevedere idonee modalità di riscossione;
 - f) prevedere idonee modalità di segnalazione agli Ordini territoriali dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo;
 - g) verificare che l'onere posto a carico del CONAF non incida ai fini del bilancio sulle quote degli iscritti che non hanno l'obbligo assicurativo
4. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun iscritto di stipulare polizze aggiuntive a proprie spese.
5. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità accedendo all'Albo unico nazionale digitale disponibile nel portale www.conaf.it o presso il consiglio dell'Ordine ove il professionista è iscritto.
6. Se non è attivata la forma collettiva di assicurazione l'iscritto provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio





dell'attività professionale secondo quanto previsto dall'art. 4.

Gli estremi della polizza devono comunque essere resi noti nelle forme previste dalla normativa vigente all'atto della formulazione del preventivo di massima o della partecipazione a gara pubblica relativo all'incarico professionale.

Art. 7

Polizza collettiva

1. Attraverso la polizza collettiva con regolazione ad adesione il CONAF pone a carico del proprio bilancio gli oneri del premio assicurativo attraverso la costituzione di un apposito capitolo tra le uscite, denominato "Capitolo assicurazione civile professionale". Il capitolo è costituito dal premio e dagli oneri derivanti dalla gestione.
2. Le spese imputate al "Capitolo assicurazione civile professionale" sono ripartite in quote contributive tra gli iscritti tenuti all'obbligo assicurativo di cui all'art. 3.
3. Gli iscritti con età inferiore al 35° anno di età ed entro i primi tre anni di iscrizione sono soggette a forme agevolate del contributo. Le donne nel periodo di maternità per 3 anni e gli uomini nel periodo di paternità per 1 anno possono accedere alle stesse forme agevolative.
4. Ai fini dell'individuazione del contributo sono definite le seguenti categoria:
 - a) **Categoria 1:** tutti gli iscritti ad eccezione di quelli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 che precede;
 - b) **Categoria 2:** gli iscritti aventi i requisiti di cui al comma 3
5. Con apposita deliberazione del CONAF sono stabilite le diverse fasce contributive dei soggetti iscritti all'Albo per i relativi massimali stabiliti dalla Tabella A.
6. Il contributo assicurativo è versato direttamente al CONAF nei modi e nei tempi stabiliti con deliberazione del CONAF

Art. 7bis

Gestione del contributo assicurativo

1. Fermo restando le disposizioni dell'art. 7, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 – comma 3 – lett. g), il CONAF può destinare il contributo assicurativo per le seguenti finalità:
 - a. Formazione nelle aree professionali a maggior rischio assicurativo.
2. Con apposita deliberazione del CONAF possono essere individuate ulteriori finalità ad integrazione di quanto al comma 1
3. Le azioni di cui alle finalità individuate al comma 1 sono definite con apposita deliberazione del CONAF.





Ministero della Giustizia

Art. 8

Disposizioni transitorie

1. Qualora l'assicurato sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della polizza collettiva opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

Articolo 9

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet del CONAF. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il Consigliere Segretario

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93





TABELLA A)

MASSIMALI OBBLIGATORI (in euro)

VRC VOP	Fino a 10.000 €	Fino a 20.000 €	Fino a 30.000 €	Fino a 60.000 €	Fino a 100.000 €	Fino a 250.000 €	Fino a 500.000 €	Fino a 1.000.000 €	Fino a 1.500.000 €	Fino a 2.000.000 €
Fino a 250.000 €	250.000	500.000	600.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 500.000 €	500.000	500.000	600.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 600.000 €	600.000	600.000	600.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 750.000 €	750.000	750.000	750.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 1.000.000 €	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 1.500.000 €	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 2.000.000 €	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 3.000.000 €	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 5.000.000 €	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000
Fino a 7.500.000 €	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000





TABELLA B)

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E LIVELLO DI RISCHIO AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCHIO:

Premessa

Le prestazioni professionali sottoelencate esplicitano le attività professionali previste dall'ordinamento professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 3 /76 modificata ed integrata dalla l. 152/92 e dall'art. 11 del DPR 328/2001, nei limiti delle competenze previste per la sezione A e per la sezione B. Le prestazioni professionali possono evolversi nel corso del tempo a seguito dei processi innovativi della tecnica o della normativa. pertanto l'elenco sotto riportato potrà essere modificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con delibera del Consiglio del CONAF anche nel corso della validità della/e polizza/e.

Tabella B

codice	Categoria DM 140/2012.	AREA/PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Compenso della Prestazione professionale secondo i parametri di cui al DM 140/2012	Numero delle prestazioni	Classe di rischio	Valore dell'attività professionale ai fini del calcolo del Contributo assicurativo
			€	N	%	€
Totale						
A		AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI				
1		Rilievi topografici				
2		Rilievi catastali				
3		Pratica catastale				
B		AREA DEI RILIEVI E STUDI BOTANICI, AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFIA				
1		Rilievi, studi e classificazione agronomica				
2		Rilievi, studi e classificazione pedologici				
3		Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura				
4		Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive				
5		Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici				
6		Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali;				
7		Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei				
8		Progettazione e relativa elaborazioni di sistemi informativi territoriali dei dati territoriali, ambientali e socio-economici, ecc. (GIS)				





9	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche);				
10	Studio, analisi e valutazioni del rischio e pericolo di aree urbane e rurali e piani di protezione civile				
C	AREA DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE, ESTIMATIVE DI TIPO MONETARIO E NON				
1	Stima di beni immobili				
2	Stima di beni mobili e immateriali				
3	Stima di miglioramenti fondiari				
4	Stime per espropriazione di immobili				
5	Stime per divisioni patrimoniali				
6	Stima di fabbricati industriali e macchinari				
7	Stime forestali e di colture arboree da legno				
8	Stime forestali e determinazione del valore di macchiatico				
9	Stima dei patrimoni				
10	Stime di scorte e di frutti pendenti				
11	Stima della servitù prediale				
12	Stima dell'usufrutto e dei diritti reali di godimento				
13	Stima delle acque				
14	Stima dei prodotti e accertamento di qualità				
15	Stima dei soprassuoli				
16	Stima dei danni derivanti da avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie, ecc.				
17	Stima dei danni da eventi accidentali ed incidentali				
18	Stima dei danni ambientali				
19	Stima delle riserve				
20	Stima delle cave e miniere				
21	Determinazione di valori locativi				
22	Redazione dei Bilanci aziendali				
23	Redazione dei Piani di impresa o dei Business plan				
24	Studi di fattibilità tecnico-economica				
25	Redazione degli Inventari per azienda agrarie, zootecniche o ad ordinamento diversificato				
26	Redazione Inventari di imprese di trasformazione agroalimentare ed ambientali				
27	Piani di investimento per l'accesso a finanziamenti bancari				
28	Piani di investimento per l'accesso a contributi comunitari				
D	AREA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - RICERCHE E STATISTICHE				
1	Assistenza tecnica, economica e fiscale				
2	Curatela aziendale				





Ministero della Giustizia

3		Consulenza per l'impianto di contabilità agraria agroindustriale;				
4		Consulenze in genere in materia di politica agraria, ambientale o energetica;				
5		Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali				
6		Consulenza per aziende agricole e/o forestali				
7		Consulenza per azienda agro-industriali				
8		Consulenza per aziende ad ordinamento composito				
9		Consulenza per aziende condotte con forma associativa				
10		Consulenza per aziende in via di trasformazione				
11		Consulenza sui progetti divisionali già eseguiti				
12		Consulenza su perizie o stime già eseguite				
13		Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica;				
14		Consulenza dei contesti normativi				
15		Consulenza sugli assetti societari e sulle forme di cooperazione				
16		Consulenze per lo sviluppo di tecnologie informatiche (sviluppo di programmi, pagine web, creazione di banche dati, ecc.) inerenti le attività professionali;				
17		Predisposizione e curatela delle successioni				
18		Predisposizione e curatela del Fascicolo aziendale e delle relative procedure gestionali				
19		Predisposizione e curatela del Fascicolo di domanda per l'accesso ai contributi comunitari e				
20		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni, permessi, scia, dia, ecc.				
21		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA				
22		Predisposizione e curatela di domande finalizzate all'accesso di contributi relativi a programmi comunitari, nazionali e regionali				
23		Relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiari e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione;				
24		Relazioni, verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti e di progetto;				
25		Stipulazione di contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, transazione, costituzioni di società;				
26		Compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio e riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali, ecc.;				
27		Arbitrato e Conciliazione				
28		Liquidazione di aziende				
29		Consulenza e patrocinio tributario ed al contenzioso				





Ministero della Giustizia

30		Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;				
30		Statistiche, ricerche di mercato, ricerche storiche e sociologiche;				
31		Analisi SWOT				
E		AREA DELLE ANALISI, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E FITOIATRICA				
1		Analisi chimico-fisica de prodotti agro-alimentari				
2		Analisi chimico-fisica dei mezzi di produzione				
3		Analisi e valutazione dei residui dei processi di trasformazione e degli effluenti zootecnici				
4		Analisi e valutazione biologica dei prodotti agricoli ed agroalimentari				
5		Analisi e valutazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari - OGM -				
6		Analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari				
7		Valutazione e classificazione della commerciabilità dei prodotti				
8		Consulenza aziendale (audit) per l'implementazione dei Sistemi di Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale per aziende e industrie agroalimentari e per industrie fornitrici di aziende agroalimentari				
9		Redazione di disciplinari di produzione per la certificazione dei prodotti di qualità regolamentata e non				
10		Valutatore dei Sistemi di qualità per Enti di Certificazione				
11		Valutatore dei sistemi di gestione ambientale per Enti di Certificazione				
12		Redazione dell'atto fitoiatrico				
F		AREA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA, AGRITURISTICA, TECNOLOGICA ED INFRASTRUTTURALE				
1		Progetti edilizia rurale				
2		Progetti edilizia urbana				
3		Progetti di impianti di trasformazione agroalimentare				
4		Progetti degli impianti tecnologici				
5		Progetti di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili				
6		Progetti di infrastrutture per la distribuzione di energia nelle diverse forme				
7		Progetti stradali e di piste forestali				
8		Progetti di opere antivalanga e paramassi				
9		Progetti di piste da sci ed opere connesse				
10		Progetti di opere ed impianti idraulici				
11		Progetti di acquedotti				
12		Progetti di laghetti collinari o di provviste d'acqua				
13		Progetti di acquacoltura				





14		Progetti di lavori in terra				
15		Progettazione agrituristica e turismo rurale				
16		Contabilità dei lavori				
17		Computo metrico estimativo e quadri economici				
18		Direzione dei lavori				
G		AREA DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE, FORESTALE, NATURALISTICA E PAESAGGISTICA				
1		Progetti per lavori ambientali e di ingegneria naturalistica				
2		Progetti di rimboschimento				
3		Progetti di taglio o di utilizzazione forestale				
4		Progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioramento di complessi forestali;				
5		Progetti per attrezzature e mezzi per l'utilizzazione e l'esbosco dei materiali legnosi;				
6		Progetti per la difesa contro gli incendi boschivi;				
7		Progetto di impianto e miglioramento dei pascoli;				
8		Progetto per piani di sfruttamento di cave e miniere a cielo aperto.				
9		Progetti recupero e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica				
10		Progetti di verde specializzato su piccola o grande scala				
11		Progetti di verde generali su piccola e grande scala				
12		Progetti integrato paesaggistico				
13		Progetti di sistemazione idraulico-forestale				
14		Progetti d'area per la valorizzazione del paesaggio				
15		Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l'attività sportiva e ricreativa.				
16		Progetti di miglioramenti agrari in generale				
17		Progettazione delle opere di bonifica, di irrigazione, regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, sistemazione idraulico-forestale;				
18		Progettazione integrata territoriale				
19		Progetti di filiera				
H		AREA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE, FORESTALE, AMBIENTALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICA				
1		Piani urbanistici dei villaggi rurali come definiti dall'ocse				
2		Piani territoriali				
3		Piani paesaggistici				
4		Piani di trasformazione fondiaria				
5		Piani generali di bonifica				
6		Piani delle infrastrutture rurali				
7		Piani di gestione forestale				





Ministero della Giustizia

8		Piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei Parchi naturali				
9		Piani energetici relativi all'utilizzo di biomasse su scala territoriale				
10		Piani agrituristici				
11		Programmi di sviluppo locale				
12		Programmi di sviluppo rurale				
13		Piani di gestione verde su scala comunale o intercomunale				
AREA DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE						
I						
11		Piani di concimazione e di utilizzazione agronomica, ammendanti e correttivi, piani di smaltimento dei reflui riutilizzo degli residui vegetali di provenienza industriale.				
12		Piani di prevenzione e di intervento a difesa delle colture				
13		Piani di miglioramento fondiario e piani organici aziendali				
14		Piani energetici interaziendali				
15		Piani attuativi				
16		Piani particolareggiati				
AREA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI, FITOIATRICI, NATURALISTICI E FAUNISTICI						
L						
1		Monitoraggio ambientali preliminari finalizzati all'individuazione degli indicatori ambientali				
2		Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'opera soggette a VAS o VIA				
3		Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'attività produttiva				
4		Monitoraggio naturalistico degli ecosistemi				
5		Monitoraggio fitoiatrico delle colture e degli ambienti urbani e rurali				
6		Monitoraggio faunistico				
AREA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE						
M						
1		Studi di V.I.A				
2		Studi di V.A.S per piani regolatori comunali o intercomunali				
3		Studi di V.A.S per piani attuativi				
4		Studi di V.A.S per piani di assestamento forestale				
5		Studi di V.A.S per piani e programmi				
6		Studi di A.I.A				
7		Studi di V.INC.A. per piani regolatori comunali o intercomunali				
8		Studi di V.INC.A. per la realizzazione di opere				
9		Studi di V.INC.A. per piani di assestamento forestale				
10		Valutazioni di beni paesaggistici, ambientali e territoriali				
11		Valutazione costi - benefici e multicriteria				





Ministero della Giustizia

12		Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi				
N		AREA DEI COLLAUDI				
1		Collaudatore arbitro				
2		Collaudi particolari				
O		AREA DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI LAVORO				
1		Redazione del documento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro				
2		Piani di sicurezza				
3		Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva				
4		Responsabile della sicurezza				





1			
Definizione delle classi di Rischio			
Classe	Definizione	Descrizione	% di rischio della prestazione professionale
A	Rischio Basso	Attività professionale relative a prestazioni professionali inerenti le attività di consulenza	25%
B	Rischio medio	Attività professionale relative a prestazioni professionali inerenti rilievi o studi fascicoli propedeutici alla pianificazione o progettazione o ad altre attività successive, comunque non direttamente responsabili di decisioni finali	50%
C	Rischio medio-alto	Attività professionale relative a prestazioni professionali relative a pianificazioni, progettazione, valutazione ed altre prestazioni che incidono direttamente sulle decisioni finali	100%
D	Rischio alto	Attività professionale relative a prestazioni professionali inerenti lavori professionali relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro o collaudi di opere o di investimenti.	115%
2	Il compenso della Prestazione professionale secondo i parametri di cui al DM 140/2012. Il compenso è determinato secondo la tabella del dm 140/2012 ed è al netto delle spese		





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

ALLEGATO C)

SCHEMA DI POLIZZA ASSICURATIVA



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Professione Dottore Agronomo e
Dottore Forestale

**Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali**

**Schema di Polizza di Responsabilità Civile
Professionale**





Ministero della Giustizia

POLIZZA N.

PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI

STIPULATA TRA:

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

con sede in Roma
di seguito denominato "CONTRAENTE "

e la Società

.....

di seguito denominata "SOCIETA'"

per l'assicurazione a favore di tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e secondo
le modalità in seguito precisate

CON DURATA

Dalle ore 24.00 del 14 ottobre 2020 alle ore 24.00 del 14 ottobre 2023

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **Assicurati:**

- a) Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- b) Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività;
- c) Le Società tra Professionisti iscritte all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 10 commi da 3 a 11 della legge 12/11/2011 n. 183 ed ulteriormente specificato dal regolamento di cui al D.M. Giustizia 08/02/2013 n. 34;
- d) Qualsiasi Dipendente;
- e) Le Persone delle quali l'iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali deve





rispondere.che abbiano aderito all'Assicurazione

- **Assicurazione:** la presente Polizza.
- **Attività Assicurata:** L'attività professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 come modificata e integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e da successive eventuali modifiche e/o integrazioni, descritta a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'allegato 1.
- **Broker:** Aon S.p.A.
- **Contraente:** il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
- **Franchigia:** parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato.
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo per il quale è stato pagato il premio.
- **Persone delle quali l'iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali deve rispondere:** tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge, inclusi i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari.
- **Scoperto:** parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza.
- **Società:** la/e impresa/e assicuratrice/i.

Valore di rischio: il parametro secondo il quale è identificato il massimale del professionista ai fini dell'idoneità della polizza assicurativa così come definito nel Regolamento di Attuazione dell'Obbligo assicurativo Approvato con Delibera CONAF n. 87 del 14 Marzo 2013. Questo è ottenuto sulla base dei dati relativi all'attività del professionista nell'ultimo esercizio o, in assenza o se superiore, sulla previsione di attività, ed in particolare dalla correlazione tra tipologia, numero delle prestazioni, valore complessivo delle prestazioni e, ove quantificabile, valore dell'Opera.

- **Valori:** denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.





- **Danno Erariale:** si intende la perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro Ente Pubblico che comporta la sussistenza di una responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile diretta o indiretta su cui giudica la Corte dei Conti.

SEZIONE PRIMA

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 – Il rischio assicurato

L'Assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dagli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata. Sono compresi i danni cagionati in relazione alle attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente con un sotto-limite di Euro 250.000,00.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Art. 2 – Precisazione ed estensioni della copertura assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'articolo 3, e fermi sia il limite di indennizzo che la franchigia gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

Responsabilità solidale - L'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, l'Impresa assicuratrice risponde di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.

Tutela dei dati personali - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di colposa violazione dei dati personali nello svolgimento dell'attività professionale ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto.

Diffamazione e danni all'immagine - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi, a seguito di un fatto commesso, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento





del fatto, erano suoi dipendenti salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 13.

Inquinamento accidentale - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'attività professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a indicare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni. Suddetta garanzia viene rilasciata con un sotto-limite di Euro 250.000,00

Violazione di Copyright - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

- a) violazione di copyright contenuta in elaborati stampati o fatti stampare dall'Assicurato;
- b) violazione di diritti di proprietà industriale quali marchi di fabbrica o diritti di progetto nello svolgimento dell'attività professionale.

Danni da interruzione e sospensione di attività di Terzi - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali) mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivanti dallo svolgimento dell'Attività Assicurata.

Decreto Legislativo 81/2008 - L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia le attività svolte dall'Assicurato nella sua qualità di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008

Le garanzie di cui ai punti 1) e 2) che precedono sono prestate con una franchigia di Euro 4.500,00 per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato

Decreto Legislativo 50/2016 - L'assicurazione è operante, con esclusivo riguardo ai contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per le perdite patrimoniali derivanti da errori e/o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La presente estensione della copertura assicurativa non opera in ogni caso per contratti diversi da quelli pubblici.

RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte,





per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Ferme le esclusioni di cui all'articolo 3 di polizza – I rischi esclusi – si intendono esclusi dalla presente sezione i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale; cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- b) cagionati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- c) cagionati da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- f) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

La copertura di cui al presente articolo è prestata con una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro.

Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38
- INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.





Ministero della Giustizia

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità. Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Massimale RCT (Conduzione dei locali adibiti ad uffici) /RCO

La garanzia si intende prestata fino a concorrenza del Massimale convenuto, che è da intendersi separato e inaggiunta a quello previsto all'articolo 5. Il Massimale non potrà essere superiore al 50% del Massimale convenuto per la copertura di Responsabilità Civile Professionale con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Novero dei terzi

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente garanzia, non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio e di fatto nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

i collaboratori, i dipendenti e praticanti.

Responsabilità amministrativo-contabile

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per Danno Erariale conseguente ad un errore commesso nello svolgimento dell'attività professionale come descritta in polizza.

La presente garanzia viene prestata nell'ambito di un sottolimito di indennizzo di Euro 150.000 per sinistro e per anno.

Art. 3 - I rischi esclusi

La presente Polizza non copre:

- a) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia;
- c) i danni fisici e/o materiali a persone, quando non direttamente derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia

nell'esercizio dell'attività assicurata e salvo quanto disposto all'art.2 (Rct conduzione studio);

- e) i danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):





Ministero della Giustizia

1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
2. Qualsiasi atto di terrorismo.

Ai fini della presente esclusione, viene considerato atto di terrorismo qualsiasi atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso e/o minaccia della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e qualsiasi fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente esclusione si estende inoltre alla perdita, al danno, al costo o alle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di ogni fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

f) i danni conseguenti alla presenza, rilascio, possibile rilascio di amianto o materiale contenente amianto in qualsiasi forma o quantità;

g) i danni direttamente o indirettamente derivanti da violazione di brevetti;

h) se in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile la Società, la sua capogruppo o la sua controllante non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione di embargo.

Art. 4 – Estensione Territoriale

L'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi, e del Canada.

Art. 5 – Massimale di Polizza

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale convenuto che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Assicuratore per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.





Art. 6 – Franchigia

La garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 450,00 per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato, salvo diverse franchigie o scoperti previste nell'ambito di estensioni particolari.

Art. 7 – Spese di lite

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Art. 8 – Altre assicurazioni

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.

Art. 9 – Delimitazioni temporali – Inizio e cessazione della garanzia

- a) La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
- b) In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'attività dell'iscritto all'Albo in corso di vigenza della presente Polizza saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 10 (dieci) anni dalla data di cessazione dell'attività ed entro il massimale unico della polizza in scadenza.





Art. 10 – Denuncia del sinistro e delle circostanze

L'Assicurato deve comunicare per iscritto al Broker ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia di Sinistro dovrà essere inviata esclusivamente al broker o alla Società. Qualsiasi denuncia inoltrata al broker si intende come inoltrata alla Società e viceversa.

Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione o l'ultrattività, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Gli eventuali Sinistri pervenuti all'Assicurato in qualunque epoca che siano riconducibili a tali fatti o circostanze comunicati ai sensi del presente articolo, saranno considerati come se pervenuti alla data di tale comunicazione, fermo quanto previsto all'art. 1898 cc in merito all'aggravamento del rischio.

Art. 11 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa originatrice di Danni a più soggetti, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa Assicurazione.





Art. 12 – Diritti e obblighi delle parti in caso di danno

Gestione del Sinistro

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

Tentativo di Mediazione

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

Nomina del legale difensore ed altre facoltà.

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato. *Rappresentanza processuale passiva*

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

Gestione della fase giudiziale

Nell'ipotesi di Coassicurazione la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in casi di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

Art. 13 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso le persone del cui operato gli Assicurati debbano rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.

Tuttavia, la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone del cui operato l'iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di





tali persone.

Art. 14 – Comunicazioni della Società

La Società è tenuta a fornire al Contraente per il tramite del Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata

inerente l'andamento della polizza dalla quale risulti:

- Numero sinistro attribuito dalla Società
- Danneggiato
- Data accadimento
- Data richiesta di risarcimento
- Data denuncia
- Descrizione evento (campo libero)
- Codice sinistro (codice attività da elaborare, ad esempio "Consulenza", "Progettazione" etc.)
- Importo reclamato (se conosciuto)
- Importo riservato dalla Compagnia
- Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc) riservate
- Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate
- Importo liquidato sinistro
- Totale pagato
- Totale riservato
- Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione)
- Data di ultima riservazione
- Tutti gli altri dati richiesti che non risultino in contrasto con la normativa vigente in materia di privacy inerenti al presente contratto ed eventuali polizze accessorie o collegate.

La mancata comunicazione nei termini prescritti comporta inadempimento contrattuale.

Sezione SECONDA

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 15 – Certificati emessi ai sensi del d.Lgs. 50/2016

Definizione aggiuntiva:

Certificato 50/2016

Il documento assicurativo redatto in base all'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a riprova della prescritta copertura assicurativa.

Ove sia il caso, il certificato deve rispettare anche le norme locali che disciplinano la suddetta copertura assicurativa.





Richiesta ed emissione dei Certificati

Nel corso del Periodo di Assicurazione l'Assicurato potrà di volta in volta richiedere che venga rilasciato un "Certificato 50/2016" relativo al progetto posto a base di gara o al progetto esecutivo, che l'Assicurato identificherà compilando e firmando l'apposito modulo fornito dalla società per il tramite del broker. La Società ha facoltà di respingere la richiesta se questa perviene dopo la data d'inizio dei lavori.

Ricevuta una regolare richiesta, verso il pagamento del relativo premio in soluzione unica anticipata, la Società emetterà l'apposito certificato per un Massimale non superiore al massimale indicato in scheda di copertura e per un periodo non maggiore a 48 mesi.

Il certificato, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino alla scadenza ivi fissata anche nel caso in cui la presente polizza di RC Professionale venisse nel frattempo a cessare per qualunque motivo.

Il Massimale stabilito in ciascun certificato non costituisce un sottolimito di indennizzo ai sensi dell'art.5 delle

Condizioni Generali; esso è un limite a sé stante e non è inteso a ridurre il Massimale di polizza.

Premio minimo decadenza del certificato

Il premio relativo a ogni "Certificato 50/2016" non può in nessun caso essere inferiore all'importo minimo sotto indicato qualunque sia la durata o il Massimale della rispettiva prestazione assicurativa.

È inteso e convenuto che qualora per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa ed il relativo certificato perde automaticamente ogni efficacia e, a richiesta dell'assicurato, il premio, al netto delle imposte, viene rimborsato con la trattenuta di costi amministrativi pari al 10% del premio stesso ma per un importo non superiore a Euro 300,00.

COSTI CERTIFICATI 50/2016

NOTA: DOVRA' ESSERE INSERITA TABELLA CON COMBINAZIONI DI MASSIMALE, RANGE DI VALORE DELL'OPERA E DURATA, CON TASSAZIONE PERCENTUALE SULLA PARCELLA.

DOVRA' ESSERE INSERITA ALTRESI' UNA TABELLA CON INDICAZIONE DEI PREMI PER "FACOLTA' DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI DENUNCIA" (ERP)

COSTI CERTIFICATI VERIFICATORI

VEDI SOPRA PER CERTIFICATI 50/2016





SEZIONE TERZA

NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA

Art. 16 – Contraente – Assicurati

La presente Polizza è stipulata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per conto e nell'interesse:

- a) di tutti gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali che abbiano aderito alla polizza "collettiva" per il tramite del SIDAF (sistema operativo del CONAF), a condizione e che abbiano versato al CONAF il relativo contributo assicurativo, e che il CONAF provveda alla regolazione del premio;
- b) di tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che abbiano aderito alla polizza "collettiva" per il tramite del CONAF che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività.

Art. 17 – Durata della Polizza – Decorrenza e Cessazione della garanzia

La durata della presente Polizza è fissata in tre anni, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del 14 ottobre 2020 alle ore 24.00 del 14 ottobre 2023.

Salvo quanto previsto dall'articolo 9 punto b) della Sezione Prima della Polizza, l'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata. Con effetto dalle ore 24.00 del 14 ottobre 2021 è data facoltà alle parti contraenti di recedere dal presente contratto mediante comunicazione raccomandata trasmessa all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 18 – Modificazioni – Comunicazioni

Le modificazioni della presente Polizza debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 19 – Riparto

La garanzia di cui alla presente Polizza deve intendersi così ripartita:

1. _____
 2. _____
- Totale 100%





Art. 20 – Coassicurazione e delega

L'Assicurazione potrà essere ripartita per quote fra più Società Coassicuratrici indicate all'art. 19, ciascuna delle quali sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le AON S.p.A. e le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega a.....; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le AON S.p.A., la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spett.le AON S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese solo dopo la

firma dell'atto relativo.

Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza dovranno trasmettersi per il tramite del Broker.

Art. 21 – Clausola Broker

Al broker Aon S.p.A. con sede legale in Milano Via Andrea Ponti 8/10 è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Nel caso di Coassicurazione ex art. 1911 del C.C, il Broker tratterà con la Società Delegataria la quale informerà le Società Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Delegataria.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato; pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, si dà e si prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società e viceversa, mentre ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.





Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker AON S.p.A. è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca IBAN - Intestatario del conto: AON S.p.A. dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

- Sig(...)
- Sig(...)

Il Broker AON S.p.A. si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.





Allegato 1- Attività e prestazioni professionali degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori

Forestali Parte I – Titoli ed attività professionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

.....omissis.....

Professione di dottore agronomo e dottore

forestale Art. 10.

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
 - a) agronomo e forestale;
 - b) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agronomo e forestale iunior;
 - b) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "sezione B - agronomi e forestali iuniores", "sezione B - biotecnologi agrari".





Le competenze professionali

“Sezione A – Dottore Agronomo e Dottore

Forestale”Titolo Professionale: Dottore Agronomo e Dottore Forestale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

..... omissis

Art. 11.

Attività professionali

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

LEGGE 3 DEL 7 GENNAIO 1976—MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA LEGGE 152 DEL 10 FEBBRAIO 1992.
Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Articolo n. 2

(Attività professionali)

Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione





delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

- d) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- e) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e delle imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- f) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- g) la meccanizzazione agrario - forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
- h) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi





compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro - industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

- m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
- n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
- o) le analisi fisico - chimico - microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro - industriali e l'interpretazione delle stesse;
- p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo - forestali ed ai rapporti città - campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- s) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- t) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- u) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani,





nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero dicave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studio lavori di loro specifica competenza.

Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

3. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

“Sezione B – Settore Agronomo e Forestale iuniores”

Titolo professionale: Agronomo e Forestale iunior

Art. 11.

Attività professionali

.....omissis....

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolture, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianifica del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
- c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
- d) le attività estimative relative alle materie di competenza;
- e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
- f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
- g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
- h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
- i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.





“Sezione B – Settore Biotecnologico

agrario” Titolo professionale: Biotecnologo Agrario

Art. 11.

Attività professionali

...omissis...

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

- a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
- b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
- c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
- d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale;
- e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
- f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
- g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
- h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
- i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.





Parte II – Prestazioni Professionali

Premessa

Ad ogni Dottore Agronomo, Dottore Forestale e STP sarà attribuito dal sistema di proprietà del Conaf un “Valore di Rischio”, che è il risultato della riparametrazione del valore degli incarichi sottoscritti comprendenti le relative prestazioni. La somma dei risultati di queste operazioni di riparametrazione darà un valore che sarà adeguato in funzione del coefficiente di rischio relativo alle diverse tipologie di prestazione.

Di seguito vengono riportate le prestazioni professionali che esplicitano le attività professionali previste dall'ordinamento professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 3 /76 modificata ed integrata dalla l. 152/92 e dall'art. 11 del DPR 328/2001, nei limiti delle competenze previste per la sezione A e per la sezione B. Le prestazioni professionali possono evolversi nel corso del tempo a seguito dei processi innovativi della tecnica della normativa. Pertanto, l'elenco sotto riportato potrà essere modificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con delibera del Consiglio di Amministrazione anche nel corso della validità della polizza ed è da considerarsi non limitativo.

codice	PRESTAZIONI PROFESSIONALI
A	AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI
1	Rilievi topografici
2	Rilievi catastali
3	Pratica catastale
B	AREA DEI RILIEVI E STUDI BOTANICI, AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI EPAESAGGISTICI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFIA
1	Rilievi, studi e classificazione agronomica
2	Rilievi, studi e classificazione pedologici
3	Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura
4	Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive
5	Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici
6	Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali;
7	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei





8	Progettazione e relative elaborazioni di sistemi informativi territoriali dei dati territoriali, ambientali esocio-economici, ecc. (GIS)
9	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche);
10	Studio, analisi e valutazioni del rischio e pericolo di aree urbane e rurali e piani di protezione civile
C	AREA DELLE VALUTAZIONI ECONOMICHE, ESTIMATIVE DI TIPO MONETARIO E NON
1	Stima di beni immobili
2	Stima di beni mobili e immateriali
3	Stima di miglioramenti fondiari
4	Stime per espropriazione di immobili
5	Stime per divisioni patrimoniali
6	Stima di fabbricati industriali e macchinari
7	Stime forestali e di colture arboree da legno
8	Stime forestali e determinazione del valore di macchiatico
9	Stima dei patrimoni
10	Stime di scorte e di frutti pendenti
11	Stima della servitù prediale
12	Stima dell'usufrutto e dei diritti reali di godimento
13	Stima delle acque
14	Stima dei prodotti e accertamento di qualità
15	Stima dei soprassuoli
16	Stima dei danni derivanti da avversità atmosferiche, fitopatie, epizozie, ecc.
17	Stima dei danni da eventi accidentali ed incidentali
18	Stima dei danni ambientali
19	Stima delle riserve
20	Stima delle cave e miniere
21	Determinazione di valori locativi
22	Redazione dei Bilanci aziendali
23	Redazione dei Piani di impresa o dei Business plan
24	Studi di fattibilità tecnico-economica
25	Redazione degli Inventari per azienda agrarie, zootecniche o ad ordinamento diversificato
26	Redazione Inventari di imprese di trasformazione agroalimentare ed ambientali
27	Piani di investimento per l'accesso a finanziamenti bancari
28	Piani di investimento per l'accesso a contributi comunitari





D	AREA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA - RICERCHE ESTATISTICHE
1	Assistenza tecnica, economica e fiscale
2	Curatela aziendale
3	Consulenza per l'impianto di contabilità agraria agroindustriale;
4	Consulenze in genere in materia di politica agraria, ambientale o energetica;
5	Consulenza curatela e amministrazione di aziende agricole, forestali e agro-industriali
6	Consulenza per aziende agricole e/o forestali
7	Consulenza per azienda agro-industriali
8	Consulenza per aziende ad ordinamento composito
9	Consulenza per aziende condotte con forma associativa
10	Consulenza per aziende in via di trasformazione
11	Consulenza sui progetti divisionali già eseguiti
12	Consulenza su perizie o stime già eseguite
13	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica;
14	Consulenza dei contesti normativi
15	Consulenza sugli assetti societari e sulle forme di cooperazione
16	Consulenze per lo sviluppo di tecnologie informatiche (sviluppo di programmi, pagine web, creazione di banche dati, ecc.) inerenti le attività professionali;
17	Predisposizione e curatela delle successioni
18	Predisposizione e curatela del Fascicolo aziendale e delle relative procedure gestionali
19	Predisposizione e curatela del Fascicolo di domanda per l'accesso ai contributi comunitari e
20	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni, permessi, scia, dia, ecc.
21	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA
22	Predisposizione e curatela di domande finalizzate all'accesso di contributi relativi a programmicomunitari, nazionali e regionali
23	Relazioni tecnico-economiche relative a lavori di miglioramento agrario, trasformazioni fondiari e bonifiche di aziende agrarie, non comprese nei piani di studio completi di trasformazione;
24	Relazioni, verbali, certificazioni, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareriscritti ed orali, particolari ricerche di documenti e particolari esami di incarti e di progetto;
25	Stipulazione di contratti speciali trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione,





	stipulazioni di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, transazione, costituzioni di società;
26	Compilazione delle tabelle dei valori millesimali negli edifici in condominio e riparto per stabilire le quote a carico degli immobili per i contributi di bonifica, di irrigazione, di utenze stradali, ecc.;
27	Arbitrato e Conciliazione
28	Liquidazione di aziende
29	Consulenza e patrocinio tributario ed al contenzioso
30	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;
30	Statistiche, ricerche di mercato, ricerche storiche e sociologiche;
31	Analisi SWOT
E	AREA DELLE ANALISI, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI FITOIATRICA
1	Analisi chimico-fisica de prodotti agro-alimentari
2	Analisi chimico-fisica dei mezzi di produzione
3	Analisi e valutazione dei residui dei processi di trasformazione e degli effluenti zootecnici
4	Analisi e valutazione biologica dei prodotti agricoli ed agroalimentari
5	Analisi e valutazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari - OGM -
6	Analisi sensoriale dei prodotti agroalimentari
7	Valutazione e classificazione della commerciabilità dei prodotti
8	Consulenza aziendale (audit) per l'implementazione dei Sistemi di Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale per aziende e industrie agroalimentari e per industrie fornitrici di aziende agroalimentari
9	Redazione di disciplinari di produzione per la certificazione dei prodotti di qualità regolamentata enon
10	Valutatore dei Sistemi di qualità per Enti di Certificazione
11	Valutatore dei sistemi di gestione ambientale per Enti di Certificazione
12	Redazione dell'atto fitoiatrico
F	AREA DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA, AGRITURISTICA, TECNOLOGICA EDINFRASTRUTTURALE
1	Progetti edilizia rurale
2	Progetti edilizia urbana
3	Progetti di impianti di trasformazione agroalimentare





Ministero della Giustizia

4	Progetti degli impianti tecnologici
5	Progetti di impianti per produzione di energia da fonti rinnovabili
6	Progetti di infrastrutture per la distribuzione di energia nelle diverse forme
7	Progetti stradali e di piste forestali
8	Progetti di opere antivalanga e paramassi
9	Progetti di piste da sci ed opere connesse
10	Progetti di opere ed impianti idraulici
11	Progetti di acquedotti
12	Progetti di laghetti collinari o di provviste d'acqua
13	Progetti di acquacoltura
14	Progetti di lavori in terra
15	Progettazione agrituristica e turismo rurale
16	Contabilità dei lavori
17	Computo metrico estimativo e quadri economici
18	Direzione dei lavori
G	AREA DELLA PROGETTAZIONE AMBIENTALE, FORESTALE, NATURALISTICA EPAESAGGISTICA
1	Progetti per lavori ambientali e di ingegneria naturalistica
2	Progetti di rimboschimento
3	Progetti di taglio o di utilizzazione forestale
4	Progetti di ricostituzione, di conversione, di trasformazione, di miglioramento di complessi forestali;
5	Progetti per attrezzature e mezzi per l'utilizzazione e l'esbosco dei materiali legnosi;
6	Progetti per la difesa contro gli incendi boschivi;
7	Progetto di impianto e miglioramento dei pascoli;
8	Progetto per piani di sfruttamento di cave e miniere a cielo aperto.
9	Progetti recupero e/o riqualificazione ambientale e paesaggistica
10	Progetti di verde specializzato su piccola o grande scala
11	Progetti di verde generali su piccola e grande scala
12	Progetti integrato paesaggistico
13	Progetti di sistemazione idraulico-forestale
14	Progetti d'area per la valorizzazione del paesaggio
15	Progetti di impianti, strutture ed attrezzature per l'attività sportiva e ricreativa.
16	Progetti di miglioramenti agrari in generale
17	Progettazione delle opere di bonifica, di irrigazione, regimazione delle acque, difesa idrogeologica e conservazione del suolo, sistemazione idraulico-forestale;
18	Progettazione integrata territoriale
19	Progetti di filiera





H	AREA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RURALE, FORESTALE, AMBIENTALE, URBANISTICA E PAESAGGISTICA
1	Piani urbanistici dei villaggi rurali come definiti dall'ocse
2	Piani territoriali
3	Piani paesaggistici
4	Piani di trasformazione fondiaria
5	Piani generali di bonifica
6	Piani delle infrastrutture rurali
7	Piani di gestione forestale
8	Piani di gestione dei siti di interesse comunitario o dei Parchi naturali
9	Piani energetici relativi all'utilizzo di biomasse su scala territoriale
10	Piani agrituristici
11	Programmi di sviluppo locale
12	Programmi di sviluppo rurale
13	Piani di gestione verde su scala comunale o intercomunale
I	AREA DELLA PIANIFICAZIONE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE
I1	Piani di concimazione e di utilizzazione agronomica, ammendanti e correttivi, piani di smaltimento dei reflui riutilizzo dei residui vegetali di provenienza industriale.
I2	Piani di prevenzione e di intervento a difesa delle colture
I3	Piani di miglioramento fondiario e piani organici aziendali
I4	Piani energetici interaziendali
I5	Piani attuativi
I6	Piani particolareggiati
L	AREA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI, FITOIATRICI, NATURALISTICI E FAUNISTICI
1	Monitoraggio ambientali preliminari finalizzati all'individuazione degli indicatori ambientali
2	Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'opera soggette a VAS o VIA
3	Monitoraggio ambientale in fase di gestione dell'attività produttiva
4	Monitoraggio naturalistico degli ecosistemi
5	Monitoraggio fitoiatrico delle colture e degli ambienti urbani e rurali
6	Monitoraggio faunistico
M	AREA DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE
1	Studi di V.I.A
2	Studi di V.A.S per piani regolatori comunali o intercomunali
3	Studi di V.A.S per piani attuativi
4	Studi di V.A.S per piani di assestamento forestale





Ministero della Giustizia

5	Studi di V.A.S per piani e programmi
6	Studi di A.I.A
7	Studi di V.INC.A. per piani regolatori comunali o intercomunali
8	Studi di V.INC.A. per la realizzazione di opere
9	Studi di V.INC.A. per piani di assestamento forestale
10	Valutazioni di beni paesaggistici, ambientali e territoriali
11	Valutazione costi - benefici e multicriteria
12	Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità e sicurezza degli alberi
N AREA DEI COLLAUDI	
1	Collaudatore arbitro
2	Collaudi particolari
O AREA DELLA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI LAVORO	
1	Redazione del documento sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
2	Piani di sicurezza
3	Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
4	Responsabile della sicurezza

